

Avamprogetto

**Decreto federale
concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo di
cooperazione fra la Svizzera e l'Unione Europea e i suoi
Stati Membri sui programmi europei di navigazione satelli-
tare Galileo ed EGNOS**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di cooperazione del ... fra la Confederazione Svizzera da una parte e l'Unione Europea e i suoi Stati Membri dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo l'Accordo di cooperazione.

Art. 2

La modifica della legge del 13 dicembre 1996³ sul controllo dei beni a duplice impiego è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 della Costituzione federale).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale secondo l'allegato.

RS

¹ RS 101

² ...

³ RS 946.202

Allegato

(Art. 2)

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del ...

La legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali nonché dei beni strategici

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Art. 1 Scopo

La presente legge intende consentire il controllo dei beni a duplice impiego, dei beni militari speciali nonché dei beni strategici.

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale determina inoltre, quali beni strategici, oggetto di accordi internazionali, rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

Art. 3 lett. c^{bis}

Ai sensi della presente legge si intendono per:

⁴ RS 946.202

c^{bis}. *beni strategici*: beni che fanno parte di un'infrastruttura critica;

Art. 6 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'autorizzazione è pure rifiutata se vi è motivo di ritenere che l'attività prevista:

- a. è destinata a sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato;
- b. potrebbe nuocere a infrastrutture critiche internazionali a cui partecipa la Svizzera.